


Passaporto fitosanitario nel giardinaggio e paesaggismo

Dall'1.1.2020, tutte le piante destinate alla piantagione sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario e devono quindi essere contrassegnate con un'etichetta per ogni lotto. Il passaporto fitosanitario non riguarda solo le ditte che vendono piante, bensì anche i loro acquirenti professionisti, come le imprese di giardinaggio.



1. Che cos'è il passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per la cessione (a titolo oneroso o gratuito) di merci vegetali regolamentate all'interno della Svizzera e negli scambi con l'UE. Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per la cessione di merci vegetali. Il diritto sulla salute dei vegetali è finalizzato a ostacolare l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti particolarmente pericolosi per i vegetali.

2. Che cosa comporta il passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario è documento accompagnatorio che deve essere applicato alla pianta o a un lotto in modo permanente e non modificabile e in posizione ben visibile. Sono ammessi tutti i tipi di etichette o la stampa sui vasi o sulle confezioni.

Il passaporto fitosanitario deve contenere sei elementi:

Esempio Svizzera:

Lo stemma della Svizzera


La denominazione «Plant Passport» in inglese e (in via opzionale) in una lingua ufficiale

La lettera «A» + il nome botanico oppure l'oggetto

La lettera «B» + «CH» + numero di omologazione

La lettera «C» + codice di tracciabilità

La lettera «D» + paese di origine



The diagram shows a white rectangular label with a red Swiss cross in a shield at the top left. The text on the label is as follows: 'Pflanzenpass / Plant Passport' at the top right; 'A Solanum lycopersicum' below the cross; 'B CH-123456789' below 'A'; 'C AB2021L630' below 'B'; and 'D CH' below 'C'. Lines with dots at the end point from the text labels on the left to the corresponding parts of the label.

Esempio UE:



3. A che cosa serve il passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario conferma all'acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e assicura la tracciabilità delle merci lungo la catena commerciale in caso di infestazione. L'obbligo del passaporto fitosanitario vale per tutte le piante e le parti di piante destinate alla piantagione, quindi anche, per esempio, i rotoli di tappeto erboso.

4. Quando un'azienda di giardinaggio ha a che fare con il passaporto fitosanitario?

Le aziende di giardinaggio e paesaggismo sono rivenditori o venditori finali che possono acquistare merci regolamentate solo con il passaporto fitosanitario. Gli acquirenti possono essere professionisti o non professionisti.

Per la cessione di piante ad acquirenti professionisti, quindi persone e aziende che utilizzano piante o parti di piante per scopi professionali o commerciali, occorre disporre o emettere un passaporto fitosanitario.

Se invece le piante vengono vendute direttamente ad acquirenti non professionisti (per uso privato), il passaporto fitosanitario non è necessario. Esempio: il giardiniere sceglie per i suoi clienti le piante direttamente presso un vivaio e le mette a dimora nei giardini dei clienti senza lunghi trasporti o stoccaggi intermedi. Eccezione: in caso di messa a dimora in aree protette o di acquisto a distanza, il passaporto fitosanitario è sempre necessario.

Per capire quando e quale tipo di passaporto fitosanitario è necessario e quali informazioni esso deve contenere, si può consultare il sito www.plantpassport.ch.

5. Chi può rilasciare passaporti fitosanitari?

Le aziende che devono rilasciare i passaporti fitosanitari hanno bisogno della relativa omologazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il modulo di «Richiesta di omologazione dell'azienda» è disponibile all'indirizzo www.plantpassport.ch.

Le omologazioni e i controlli ufficiali sono gestiti tramite l'applicazione CePa del Servizio fitosanitario federale (SFF).

6. Quando deve essere rilasciato un nuovo passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario deve essere riemesso quando le piante rimangono presso un'azienda dopo una ricoltivazione o uno stoccaggio intermedio più lungo del periodo di vegetazione e vengono successivamente cedute o quando un lotto viene suddiviso. In tutti gli altri casi, le piante acquistate con un passaporto fitosanitario possono essere cedute a titolo oneroso o gratuito con il medesimo passaporto.

7. Chi controlla le omologazioni?

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è incaricato dal Consiglio federale di controllare, in linea di principio una volta l'anno, nell'ambito dei controlli amministrativi, se un'azienda adempie ancora le condizioni per l'omologazione e i suoi obblighi. Durante i controlli fitosanitari visivi, le autorità assicurano inoltre che la superficie di produzione e le merci siano prive di organismi da quarantena oppure organismi non da quarantena regolamentati. Il controllo dell'omologazione è descritto al punto 5.4 del manuale sul sistema del passaporto fitosanitario (www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario > Documentazione). L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può far eseguire i controlli a un'organizzazione incaricata.

8. Obbligo di tenere un registro e conservazione del passaporto fitosanitario per aziende omologate

Se il passaporto fitosanitario ricevuto viene ceduto con il lotto, i suoi contenuti non devono essere registrati e conservati. Se il passaporto è invece sostituito o emesso, le informazioni del passaporto nuovo e di quello originario devono essere conservate per almeno tre anni in formato elettronico o in un registro. Per ogni lotto, l'azienda deve poter indicare da chi l'ha ricevuto (fornitore) e a chi l'ha venduto (acquirente professionista). In caso di vendita a una clientela non professionista, l'obbligo di tenere un registro e quello di conservazione non si applicano.

Situazioni possibili nella prassi quotidiana dei giardinieri paesaggisti:

9. Quali aziende di giardinaggio e paesaggismo sono soggette all'obbligo di registrazione?

Per le aziende di giardinaggio e di paesaggismo vige l'obbligo di registrazione presso l'UFAG se importano o vendono in Svizzera merci vegetali per le quali è necessario un passaporto fitosanitario o un certificato fitosanitario internazionale. Un'azienda che vende merci vegetali solo in piccole quantità, ed esclusivamente e direttamente a privati, non è soggetta all'obbligo di registrazione.

10. Che cosa deve fare un'azienda di giardinaggio e paesaggismo che riprende piante provenienti da un cantiere e le stocca in magazzino?

Più a lungo una pianta resta presso l'azienda, maggiore è il rischio di una nuova infestazione da organismi nocivi regolamentati. In genere, dopo un periodo di vegetazione se le piante vengono consegnate ad acquirenti professionisti occorre procedere a un nuovo controllo fitosanitario e all'emissione di un nuovo passaporto fitosanitario. La durata dipende soprattutto dal tipo di pianta.

11. Come si procede se l'azienda restituisce le piante al vivaio?

Se le piante in questione soddisfano ancora i requisiti fitosanitari per il passaporto, possono essere restituite con il passaporto esistente. Ciò significa che le piante non sono state sottoposte a nuovi interventi colturali, né stoccate per più di un periodo di vegetazione, né sono state infestate da organismi nocivi regolamentati.

12. Che cosa deve fare un'azienda di giardinaggio e paesaggismo che ha messo a dimora piante per un progettista, se quest'ultimo emette la fattura direttamente al cliente?

Non fa stato chi paga la fattura, bensì chi utilizza le piante e in che modo. In caso di utilizzo professionale/commerciale, le piante vanno acquistate con un passaporto fitosanitario. Al momento dell'acquisto, il giardiniere paesaggista deve badare a che le piante siano accompagnate da un passaporto fitosanitario emesso correttamente. A piantagione avvenuta, il passaporto fitosanitario può essere rimosso. Il passaporto fitosanitario accompagna i vegetali solo lungo le vie commerciali, fino all'ultimo acquirente professionista.

13. Chi è soggetto al passaporto fitosanitario se le piante sono in commissione?

Esempio: un vivaio mette a disposizione piante legnose solitarie per il giardino espositivo di un'azienda di giardinaggio e paesaggismo. L'Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaV) prescrive un passaporto fitosanitario in caso di trasferimento o cessione (a titolo oneroso o gratuito) di merci vegetali. Dal punto di vista giuridico, il vivaio trasferisce o cede le piante in commissione all'azienda di giardinaggio e paesaggismo, da qui la necessità di un passaporto fitosanitario.

14. Che cosa deve fare un'azienda di giardinaggio e paesaggismo che acquista piante da un'azienda commerciale in Svizzera?

Un passaporto fitosanitario è prescritto in caso di cessione di merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario all'interno della Svizzera. Esso è necessario per la messa in commercio in Svizzera. I giardinieri e i paesaggisti utilizzano la merce a scopo commerciale o professionale, e possono quindi acquistarla solo con un passaporto fitosanitario.

15. Che cosa deve fare un'azienda di giardinaggio e paesaggismo che acquista piante da un'azienda commerciale nell'UE?

Un passaporto fitosanitario è prescritto in caso di cessione di merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario nel commercio con l'UE. Esso è necessario per l'importazione dall'UE. I giardinieri e i paesaggisti utilizzano la merce a scopo commerciale o professionale, e possono quindi acquistarla solo con un passaporto fitosanitario.

16. Come si procede se il lotto viene modificato?

Se le piante sono state vendute a un utilizzatore finale non professionista, non occorre né trasmettere il passaporto fitosanitario né emetterne di nuovi (eccezione: vendita a distanza). È per esempio possibile acquistare un lotto di mille piante erbacee e fornirle a quattro utilizzatori finali diversi. In caso di vendita a un acquirente professionista, il lotto deve essere accompagnato dal passaporto fitosanitario. Se viene venduto il lotto completo durante il periodo di vegetazione, non occorre emettere un nuovo passaporto ma soltanto inoltrarlo. Se invece il lotto viene suddiviso, per esempio trecento piante erbacee a un Comune e settecento a un progettista, serve un nuovo passaporto. Raccomandazione:

definire i lotti al momento dell'ordinazione e richiedere ai fornitori la quantità corrispondente di passaporti fitosanitari.

17. Come si procede se il progettista o un cliente privato ordina le piante e il giardiniere le mette a dimora?

Progettista e giardiniere utilizzano le piante a scopo professionale/commerciale. La persona che ritira o riceve le piante deve badare a che esse siano accompagnate da passaporti fitosanitari emessi correttamente.

Come si procede se il cliente privato ordina le piante e il giardiniere le mette a dimora?

Fa stato a chi vengono trasferite le piante. Se le ritira o le riceve il giardiniere, sta a lui badare a che siano accompagnate da un passaporto fitosanitario emesso correttamente, considerato che ne farà un uso professionale/commerciale. Se invece è il privato a ritirare le piante (senza vendita a distanza), da un punto di vista legale il passaporto fitosanitario non è necessario. In questo caso, infatti, le piante non vengono trasferite al giardiniere, per cui un eventuale danno dovuto a organismi nocivi non è a carico suo, bensì del cliente privato.

Che cosa accade se un'azienda di giardinaggio e paesaggismo acquista piante senza passaporto fitosanitario o se le vende ad acquirenti professionisti senza emettere passaporti fitosanitari?

È illegale e, secondo i casi, può comportare la distruzione delle piante e una denuncia, nonché una multa fino a CHF 10'000.-.

18. Che cosa deve fare un'azienda di giardinaggio e paesaggismo che si accorge che il passaporto fitosanitario è incompleto?

In linea di principio, l'azienda non può acquistare piante fornite con un passaporto fitosanitario non conforme. Deve rimuovere il passaporto, e notificare la non conformità all'SFF e all'azienda che ha fornito le piante. Sta in seguito all'SFF stabilire come procedere. Gli esempi di situazioni possibili nella prassi quotidiana non sono esaustivi.

19. Conclusione

Le aziende di giardinaggio e paesaggismo utilizzano la merce a scopo commerciale o professionale, e possono quindi acquistarla solo con un passaporto fitosanitario, di cui va verificata la completezza. Se le piante vengono messe a dimora nel giardino del cliente, la catena commerciale è conclusa e il passaporto fitosanitario non è più necessario. Se non vengono utilizzate tutte le piante acquistate, queste possono essere restituite al produttore con lo stesso passaporto fitosanitario nel corso dello stesso periodo di vegetazione.

Trovate **maggiori informazioni** sul sistema del passaporto fitosanitario al sito www.salute-dei-vegetali.ch. In caso di domande, potete rivolgervi al Servizio fitosanitario federale (SFF) al numero +41 58 462 25 50 o all'indirizzo phyto@blw.admin.ch.